



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 465 DEL 25 maggio 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal prof. Claudio Franchini, Componenti, con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 25 maggio 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 53

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'ammenda di L. 15.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Lecce del 12/5/01 – C.U. n. 450 del 15/5/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Hellas Verona la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Verona-Lecce del 12/5/2001, ha proposto reclamo la stessa Società.

A sostegno del gravame, si osserva che i cori indirizzati dai propri tifosi ai calciatori della squadra avversaria, essendo stati qualificati dal Giudice sportivo come “cori di scherno”, non sarebbero punibili, in quanto non si integrerebbe la violazione dell'art. 6 bis, comma 2. Di conseguenza, si chiede, in via preliminare, la trasmissione degli atti alla Corte Federale ai fini di una corretta interpretazione della norma e, nel merito, la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore dell'interessata, rileva che il gravame è fondato.

Dal rapporto del quarto ufficiale di gara, risulta che, in tre occasioni distinte, i sostenitori della Soc. Verona gridavano all'indirizzo dei calciatori avversari cori consistenti nel cosiddetto “verso della scimmia”.

Rileva la Commissione, da una parte, che nella fattispecie, diversamente da altre, non si evince che il comportamento dei sostenitori della Società sia qualificabile come episodio di “discriminazione razziale o territoriale”, secondo quanto previsto dall’art. 6 bis, comma 2, del C.G.S., e, dall’altra, che non vi è alcuna norma che sanzioni quei comportamenti – pur sicuramente deprecabili sotto il profilo dei principi dell’educazione e della convivenza sociale – i quali si concretizzano in una manifestazione di scherno nei confronti degli avversari.

L’accoglimento nel merito del gravame comporta l’assorbimento dell’istanza di trasmissione degli atti alla Corte Federale ai sensi dell’art. 16 lettera a) del C.G.S. per l’interpretazione di una norma (art. 6 bis del C.G.S. nella nuova formulazione) che oltretutto non è oggetto di contestazione nel presente procedimento.

Per questi motivi la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di revocare la sanzione dell’ammenda. Dispone la restituzione della tassa.

Reclamo del sig. Cetto **DI MASCIO**, allenatore della Soc. **Pescara** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Pescara-Internazionale del 12/5/01 – C.U. n. 452 del 15/5/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a Cetto Di Mascio, allenatore tesserato per la Soc. Pescara, per il comportamento tenuto al termine della gara del Campionato Primavera Pescara- Internazionale del 12/5/2001, ha proposto reclamo lo stesso allenatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che le espressioni rivolte al direttore di gara, peraltro correttamente riconosciute come censurabili, sono state frutto di una incontrollata esternazione dovuta alla concitazione del fine gara.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dal referto del Direttore di gara risulta che il Di Mascio, a fine gara, ha indirizzato all’Arbitro espressioni irrispettose, nonché accuse di incapacità e parzialità, rivolgendogli anche un applauso chiaramente ironico.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

A nulla vale osservare che esso è stato posto in essere in un momento di particolare concitazione, posto che, comunque, esso risulta in contrasto con i doveri imposti ad ogni tesserato.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

sig. Edgar **DAVIDS** – calciatore Soc. **Juventus**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 27 dello Statuto Federale;

Soc. **JUVENTUS**: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Con provvedimento del 10/5/2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Edgar Davids, tesserato per la Soc. Juventus, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 27 dello Statuto federale,

nonché la Soc. Juventus per rispondere della violazione dell'art. 6, n. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Con istanza in data 16/5/2001, il difensore del Davids ha chiesto un rinvio della discussione, a causa di un impegno non procrastinabile.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale non si è opposto alla richiesta.

Per tali motivi, la Commissione delibera di rinviare la discussione alla riunione del 1° giugno 2001.

sig. Mauro VARGIU: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 92 comma 2, e artt. 43 e 33 delle N.O.I.F.

Con provvedimento del 13/4/2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Mauro Vargiu, calciatore "Giovane di Serie" tesserato per la Soc. Cagliari, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 92, comma 2, 43 e 33 delle N.O.I.F., per non aver risposto alla convocazione della Società per la preparazione della stagione sportiva 2000/2001 e la sottoposizione alle visite mediche, nonché per non aver dato seguito all'offerta della Soc. Cagliari di stipulare il primo contratto di calciatore professionista ed aver invece firmato contratto temporaneo prima con la Società inglese West Ham e poi con la Società scozzese Dundee.

Nei termini stabiliti nell'atto di deferimento, l'incolpato ha presentato memoria difensiva chiedendo di essere prosciolti dall'addebito per essersi limitato ad esercitare il proprio diritto di concludere il primo contratto professionistico con Società diversa da quella (Cagliari) che lo aveva tesserato come "calciatore giovane di serie".

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Vargiu e la sua condanna alla sanzione della squalifica per sei mesi.

E' comparso altresì il deferito con il proprio difensore, il quale ha prodotto documentazione attestante l'intervenuto rilascio di certificato di transfert internazionale da parte della Federazione scozzese. Di conseguenza la difesa del Vargiu ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Commissione. Il sostituto Procuratore Federale ha chiesto respingersi l'eccezione.

La Commissione, esaminati gli atti, ritenuto che per valutare la fondatezza e la rilevanza delle eccezioni di rito e di merito sollevate dalla difesa è necessario acquisire copia del vigente regolamento FIFA in materia di Statuto e trasferimento di calciatori, nonché richiedere al Segretario Generale della F.I.G.C. di trasmettere copia di tutta la documentazione concernente il tesseramento di Vargiu Mauro e le richieste di transfert internazionale riguardanti il medesimo.

Rinvia il procedimento all'8 giugno 2001 ore 9.30 e dispone l'acquisizione della documentazione di cui sopra.

sig. Emanuele CONCETTI – calciatore tesserato Soc. **Lazio**, attualmente in prestito Soc. **Arezzo**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 7 del "Regolamento Attività Procuratore Sportivo" (per inadempienza nei confronti del suo Procuratore).

Con provvedimento del 17/4/2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Emanuele Concetti, tesserato per la Soc. Lazio, attualmente in prestito alla Soc. Arezzo, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. per non aver ottemperato al lodo del Collegio arbitrale della Commissione procuratori sportivi n. 61 del 17/10/2000, ratificato il 13/11/2000, con il quale era stato condannato al pagamento in favore di Alessandro Marino della somma di lire 10.000.000, quale penale risarcitoria della revoca dell'incarico di procuratore, oltre interessi e spese varie.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si afferma di aver dato esecuzione al lodo.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale, preso atto della dichiarazione del Marino nella quale si conferma l'avvenuto pagamento, ha chiesto la condanna del Concetti alla sanzione dell'ammenda di lire 2.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene di dover affermare la responsabilità disciplinare del Concetti.

Si contesta infatti al calciatore di non aver ottemperato al lodo emesso dal Collegio arbitrale della Commissione procuratori sportivi n. 61 del 17/10/2000 in una vertenza di natura economica intercorsa con il Marino. Ebbene, tale comportamento integra perfettamente, nella sua materialità, la fattispecie di illecito prevista dall'art. 7, n. 1, del Regolamento per le Procedure Arbitrali.

In base a tale norma regolamentare la decisione dell'organo arbitrale deve essere eseguita (salvo proroga) entro trenta giorni dalla ratifica della Commissione Procuratori Sportivi: "la mancata esecuzione della decisione nei termini costituisce per il calciatore violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva".

Fondato, dunque, risulta il deferimento formulato dal Procuratore Federale per la violazione delle suddetta norma federale, essendo del tutto pacifico che il Concetti ha dato esecuzione al lodo in ritardo, soltanto in data 1 febbraio 2001.

Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare al calciatore Emanuele Concetti la sanzione dell'ammenda di lire 1.000.000.

Soc. ROMA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Roma-Brescia dell'11/3/01).

Con provvedimento del 11/4/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Roma per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Roma-Brescia del 11/3/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Roma ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che gli episodi contestati andrebbero qualificati come espressione del "clima festoso" della tifoseria in un momento favorevole alla propria squadra e che, comunque, essi non avrebbero avuto il carattere della violenza, né avrebbero causato conseguenze lesive.

Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpata e l'irrogazione alla stessa della sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000.

E' comparso altresì il difensore della Società deferita, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni formulate.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile.

Dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini risulta che, durante la gara, i sostenitori della Soc. Roma hanno lanciato alcuni fumogeni nella pista di atletica e verso il settore occupato dai tifosi ospiti.

Tali comportamenti integrano gli estremi delle violazioni contestate, perché si tratta di manifestazioni di intemperanza che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Tenuto conto della limitata portata dei fatti, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 alla Soc. Roma.

Soc. BARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 commi 2 e 3 N.O.I.F.;

Soc. LECCE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Bari-Lecce del 31/3/01).

Con provvedimento del 17/4/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Lecce e la Soc. Bari per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Bari-Lecce del 31/3/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, ambedue le Società hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dalla Soc. Bari si rileva che si sarebbe trattato di episodi posti in essere non da "sostenitori", ma da "contestatori" della Società, nei confronti dei quali vi sarebbe una impossibilità di adottare qualsiasi provvedimento di prevenzione. In quella presentata dalla Soc. Lecce si rileva, innanzitutto, che, trattandosi di gara giocata in trasferta, vi sarebbe una oggettiva difficoltà di controllare il comportamento dei sostenitori e, in secondo luogo, che la Società si sarebbe adoperata, nei limiti delle proprie possibilità, per prevenire ogni episodio di violenza. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000 per la Soc. Bari e di lire 15.000.000 per la Soc. Lecce.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori delle incolpate (per quanto riguarda i tifosi della Soc. Bari: esplosione di un ordigno; lancio di seggiolini divelti che cadevano nella zona sottostante occupata da altri spettatori; in due occasioni, lancio di seggiolini sul terreno di gioco, sfiorando alcuni calciatori senza colpirlì; lancio di un ordigno che esplodeva sulla pista di atletica; aggressione con calci e schiaffi al Vice Presidente della Soc. Lecce e al suo autista; per quanto attiene ai tifosi della Soc. Lecce: lancio di seggiolini e passamani sul terreno di gioco, costringendo le Forze dell'ordine ad intervenire) rappresenta una manifestazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti, alla esistenza di recidiva specifica per entrambe le Società e, per quanto attiene alla Soc. Lecce, per l'opera di prevenzione documentata, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000 alla Soc. Bari e di lire 10.000.000 alla Soc. Lecce.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 4 giugno 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro